



TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Lavoro

N.6523/2019 R.G.

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 18/9/2019, letto il ricorso ex art.700 c.p.c. presentato in data 27/5/2019 da [REDACTED] nata a Matera il 14/2/1973, rappresentata e difesa dall'Avvocato Simona Manca, avverso MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA e avverso ACCADEMIA BELLE ARTI LECCE, nonché avverso Prof.ssa [REDACTED];

letti gli atti,

rilevato che la ricorrente - premesso di aver svolto fino a Febbraio 2019 incarichi di docente a tempo determinato presso la Accademia Belle Arti di Lecce nella classe di concorso ABPR 14 (Elementi di Architettura e Urbanistica) e di essere attualmente disoccupata, espone di aver partecipato alla selezione per la costituzione di graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato indetta con D.M. 597 del 14/8/2018 e di essersi collocata, per la classe di concorso ABPR 14, su tre candidate, al 2° posto della Graduatoria pubblicata il 23/11/2018 con 26.80 punti, mentre al 3° posto si è collocata la professoressa [REDACTED] con 9.30 punti e la indicazione "riserva" e lamenta che in data 25/1/2019, alla vigilia della convocazione per le nomine a tempo determinato, ha appreso che la professoressa [REDACTED] è titolare di diritto di riserva ex L.68/99;

la ricorrente, avendo accertato che la collega [REDACTED] è iscritta all'Albo degli Architetti, svolge la professione di Architetto e come tale è titolare di incarichi presso enti pubblici e presso la Accademia delle Belle Arti di Roma, deduce che al momento della presentazione della domanda di inserimento nella Graduatoria la professoressa [REDACTED] non fosse in possesso del requisito dello stato di disoccupazione richiesto dalla Legge 68/69 per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, convincimento corroborato dalla circostanza che la professoressa [REDACTED] alla propria domanda aveva allegato soltanto una autodichiarazione e un certificato di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio come invalida civile risalente all'1/10/2015;

rilevato che parte ricorrente, dedotto che la prof.ssa [REDACTED] si sarebbe avvantaggiata del diritto alla riserva dei posti senza averne i requisiti e che vi sarebbe stata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, paventa il pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla mancata assunzione e consistente, oltre che



nello stato di disoccupazione, nella perdita di chance di lavoro e chiede, previa disapplicazione della graduatoria nazionale ex art.9 terzo comma D.M. 597/2018, obbligarsi la Accademia delle Belle Arti di Lecce a conferirle l'incarico annuale di docente per la classe di concorso ABPR 14;

rilevato che le parti convenute non sono comparse e non si sono costituite nonostante la rituale notificazione del ricorso;

rilevato che alla odierna udienza parte ricorrente ha versato in atti copia di attestato del Ministero nel quale si afferma che la Professoressa [REDACTED] è stata individuata per l'incarico a tempo determinato dalle Graduatorie di cui alla Legge 205/2017 per l'insegnamento di Elementi di Architettura e Urbanistica presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce, ha accettato l'incarico e ha preso servizio il 30/1/2019;

rilevato che il provvedimento cautelare previsto dall'art.700 c.p.c. presuppone un apprezzamento sia della fondatezza della pretesa dell'istante in termini quanto meno probabilistici, sia della esistenza di una minaccia di pregiudizio imminente e irreparabile, tale che in caso di mancata adozione della cautela il diritto fatto valere nel processo subirebbe una lesione irreversibile; [REDACTED]

ritenuto, pertanto, che la concessione del provvedimento cautelare richieda la valutazione da parte del Giudice della esistenza di entrambi i presupposti e che, di conseguenza, il provvedimento debba essere negato qualora già ad un primo esame appaia non ravvisabile uno di essi;

rilevato che il "*periculum in mora*" richiesto dall'art.700 c.p.c va qualificato come pericolo caratterizzato da imminenza e irreparabilità, per valutare la sussistenza delle quali occorre allegare elementi specifici riferiti alla situazione concreta sottoposte all'esame del giudice ;

rilevato che l'irreparabilità del pregiudizio non va considerata con esclusivo riferimento al diritto minacciato o violato, ma deve essere considerata ancora prima con riferimento alla persona del titolare, valutando la funzione che il diritto - istituzionalmente e nel caso concreto - è destinato ad assolvere, sicché la irreparabilità del pregiudizio va affermata sia quando il diritto minacciato o violato sia a contenuto non patrimoniale, per definizione insuscettibile di tutela adeguata per equivalente monetario, sia quando il diritto fatto valere sia di contenuto patrimoniale, ma destinato ad assolvere funzioni non patrimoniali quali la soddisfazione di bisogni primari che non possono essere soddisfatti diversamente;

ritenuta, pertanto, ammissibile l'istanza di provvedimento di urgenza ex art.700 c.p.c. ai fini della tutela del diritto al conseguimento del posto di lavoro sia pure di durata annuale, potendo derivare dal ritardato soddisfacimento del diritto un pregiudizio altrimenti non riparabile;



rilevato che il D.M. 597 del 14/8/2018, intitolato “Costituzione graduatorie riservate per il personale docente delle Istituzioni AFAM” prevede all’art.5, quinto comma, citato in ricorso, che *“i titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nelle graduatorie, a parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all’iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68...”*;

rilevato che l’art.7, secondo comma, Legge 68/99 recita: *“2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”*;

rilevato che l’art.16, comma secondo, della legge 68/99, come modificato dall’art.25 comma 9 bis, D.L.90/2014, convertito in legge n.114/2014, recita, nella attuale formulazione,: *“2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso”*, laddove la precedente formulazione prevedeva che *“2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso*;

ritenuto dunque che la nuova formulazione della norma abbia reso lo stato di disoccupazione del disabile presupposto necessario della sua assunzione nelle quote di riserva;

rilevato che dagli allegati al ricorso emerge che la professoressa [REDACTED] ha allegato alla propria domanda di inserimento nelle graduatorie nazionali una dichiarazione sostitutiva nella quale afferma di essere iscritta negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette in quanto avente l’80% di invalidità, ma non ha indicato in questa dichiarazione gli estremi relativi all’iscrizione negli appositi elenchi come richiesto espressamente dal modulo di domanda e ha invece prodotto un certificato di iscrizione del centro per l’Impiego di Roma Cinecittà datato 1 Ottobre 2015;



rilevato che dalla documentazione allegata al ricorso emerge che la prof.ssa [REDACTED] negli anni 2017 e 2018 ha ricevuto incarichi di coordinatore e manutentore di impianti di condizionamento in qualità di esercente la professione di architetto;

ritenuto, pertanto, che alla luce di quanto emerso dalla documentazione prodotta da parte ricorrente le allegazioni della professoressa [REDACTED] non siano sufficienti a consentirle di avvalersi del diritto di riserva;

rilevato che la Corte di Cassazione con sentenza n.12441 del 16/6/2016 ha affermato che *“In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego, l'art. 16, comma 2, della l. n. 68 del 1999, al fine di garantire l'ineludibile rispetto delle quote di riserva di cui al precedente art. 3, va interpretato nel senso che la P.A. ha l'obbligo di assumere il disabile dichiarato idoneo, anche se non in possesso del requisito della disoccupazione prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della stessa legge, qualora, all'esito della procedura concorsuale, non vi siano idonei in possesso del requisito, sicché le quote di riserva possono rimanere non attribuite nelle sole ipotesi in cui non vi siano "riservisti in senso stretto", né altri disabili idonei ma non vincitori;*

rilevato che l'art.5, quinto comma, DM 597/2018 prevede che il diritto di riserva si faccia valere “a parità di punteggio”, laddove nel caso in esame il punteggio delle ricorrente è notevolmente superiore a quello della prof.ssa [REDACTED];

rilevato che la sentenza della Corte di Cassazione n.12441/2016 sopra citata, prevede l'assunzione del disabile pur privo dello stato di disoccupazione, ma soltanto in assenza di altri candidati idonei;

ribadito che parte ricorrente ha documentato che la professoressa [REDACTED] nella domanda di inserimento nelle graduatorie ex art.1, comma 655, Legge 205/2017 presentata il 2/10/2018 ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, di essere iscritta nelle liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio quale invalida civile all'80% dall'1/10/2015 e ha allegato alla dichiarazione il certificato del Centro per l'Impiego di Roma Cinecittà rilasciatole appunto in data 1/10/2015, laddove alla voce “Requisiti specifici di ammissione” ha dichiarato di aver tre anni accademici di insegnamento negli ultimi otto anni, compreso l'anno accademico 2017- 2018, specificando di aver in corso un incarico dal 2/11/2017 al 31/10/2018 in virtù di provvedimento di approvazione graduatoria del 19/10/2016;

ritenuto che dagli atti allegati dalla ricorrente emerga che alla data di presentazione della domanda la professoressa [REDACTED] non era in possesso del requisito dello stato di disoccupazione e che la stessa non poteva conseguentemente avvalersi del diritto di riserva;

ritenuto, pertanto, nei limitati ambiti cognitivi propri della presente procedura e impregiudicata restando ogni più approfondita valutazione in un'eventuale fase di



merito, che sia sussistente un *fumus boni iuris* a sostegno della pretesa della ricorrente, collocatasi in graduatoria in posizione più elevata di quella della professoressa [REDACTED], di ottenere l'incarico presso la Accademia di Belle Arti di Lecce e che sia ravvisabile il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile per le opportunità lavorative della istante;

ritenuto, dunque, che l'istanza cautelare vada accolta e che, per l'effetto, si debba disporre nei confronti della Accademia delle Belle Arti l'obbligo di conferire alla ricorrente, invece che alla Professoressa [REDACTED], l'incarico di durata annuale per la classe di concorso ABPR14 elementi di Architettura e Urbanistica oggetto della domanda; ritenuto, infine, che le spese, stante la novità della questione proposta, debbano essere compensate tra le parti

P.Q.M.

In accoglimento della istanza cautelare, dispone che la Accademia delle Belle Arti conferisca alla ricorrente, anziché alla Professoressa [REDACTED], l'incarico di durata annuale per la classe di concorso ABPR14 elementi di Architettura e Urbanistica oggetto della selezione di cui al D.M.597/2018.

Spese compensate.

Si comunichi alle parti.

Lecce, li 19 Settembre 2019

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane

